

— la somiglianza tra i marchi posti a raffronto non giustifica l'affermazione che essa potrebbe essere all'origine di un rischio di confusione.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 24 luglio 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-425/13)

(2013/C 274/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, F. Castillo de la Torre, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l'articolo 2, seconda frase, e la sezione A dell'addendum/allegato alla decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati per collegare il sistema di scambio di

diritti di emissione a effetto serra dell'UE con un sistema di scambio di diritti di emissione a effetto serra in Australia, o, in subordine,

— annullare la decisione del Consiglio e mantenere gli effetti della decisione impugnata nel caso in cui sia integralmente annullata, e

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE, 218, paragrafi da 2 a 4, TFUE e del principio dell'equilibrio istituzionale. La Commissione sostiene che il Consiglio ha violato l'articolo 218 TFUE imponendo unilateralmente in capo alla Commissione una procedura dettagliata che crea *ex novo* poteri per il Consiglio e obblighi per la Commissione che non sono fondati in tale disposizione. Il Consiglio ha altresì violato l'articolo 13, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, ed il principio dell'equilibrio istituzionale, dal momento che il Consiglio ha ampliato i suoi poteri ad esso conferiti dai trattati a scapito della Commissione e del Parlamento europeo.

Secondo motivo: violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE e 218 TFUE e del principio dell'equilibrio istituzionale, poiché la decisione impugnata dispone che le dettagliate direttive di negoziato dell'Unione siano stabilite dal comitato speciale o dal Consiglio. L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE attribuisce al comitato speciale soltanto un ruolo consultivo.